

**Edizione di sabato 3 Agosto 2019**

## **ADEMPIMENTI**

**Prestazioni sanitarie escluse dall'esterometro**

di **Fabio Garrini**

## **DICHIARAZIONI**

**Irap 2019: l'opzione per l'applicazione del metodo da bilancio**

di **Federica Furlani**

## **IVA**

**È fuori campo Iva la cessione di un terreno edificabile da parte dell'imprenditore agricolo**

di **Angelo Ginex**

## **CONTENZIOSO**

**L'incertezza normativa oggettiva secondo la Cassazione**

di **Luigi Ferrajoli**

## **AGEVOLAZIONI**

**Sempre obbligatoria l'iscrizione in CCIAA per vendere i prodotti agricoli?**

di **Luigi Scappini**

## ADEMPIMENTI

---

### ***Prestazioni sanitarie escluse dall'esterometro***

di **Fabio Garrini**

Le natura **sanitaria** delle prestazioni rese nei confronti di un operatore non residente (qualora sia privato persona fisica) **escludono** in ogni caso che la relativa fattura debba essere inserita nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere ai sensi dell'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#) (c.d. “**esterometro**”): questa è la posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della [risposta all'istanza di interpello n. 327 del 01.08.2019](#).

Le esigenze di **tutela della privacy** che hanno condotto al **divieto di emissione della fattura elettronica** per le prestazioni sanitarie rese a privati, **escludono che possa avvenire una trasmissione telematica** di tale documento quando il destinatario della prestazione sia un **soggetto non residente** nel territorio dello stato.

#### **Prestazioni sanitarie ed esterometro**

In un primo momento, l'[articolo 10-bis D.L. 119/2018](#) ha introdotto il **divieto di fatturazione elettronica** per le operazioni effettuate da quanti sono tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria; il divieto di emissione **prescinde da un'eventuale opposizione** all'invio dei dati da parte del paziente, posto che comunque la preclusione all'utilizzo della fattura elettronica prescinde da tale circostanza.

Successivamente, con la **L. 12/2019** di conversione del **D.L. 135/2018**, è stato ulteriormente previsto che il divieto di emissione della fattura elettronica si applica **anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di **persone fisiche**.

Quindi, riepilogando, è **vietato emettere la fattura in formato elettronico** (quindi deve essere emessa nella tradizionale **forma cartacea/analogica**) quando si verificano le seguenti **due condizioni**:

- la prestazione eseguita deve essere di carattere **sanitario** (e quindi posta in essere da un **soggetto abilitato** a tal fine), **indipendentemente dalla natura del prestatore** (quindi il divieto vige tanto per il medico, quanto per la struttura sanitaria chiamata ad emettere la fattura);
- la fattura deve essere emessa direttamente nei confronti della **persona fisica** che fruisce della prestazione sanitaria. Al contrario, come chiarito nella [risposta all'istanza di interpello n. 78 del 2019](#), quando vi sono passaggi di **fatturazione intermedi**, il **divieto opera solo nei confronti della fattura emessa all'utente finale** (esempio:

struttura sanitaria che fattura al medico, che a sua volta fattura al paziente; la fattura della struttura al medico deve essere elettronica).

Veniamo però alla questione che in questa sede interessa, ossia valutare gli obblighi in termini di compilazione della comunicazione per **operazioni transfontaliere** in relazione a tali prestazioni.

Posto che la fattura relativa ad una prestazione sanitaria resa ad un privato deve essere emessa in **formato analogico** in quanto **non deve transitare allo Sdi**, si è posta la questione riguardante una sua eventuale inclusione nell'esterometro quando il destinatario della prestazione sia un **soggetto non residente nel territorio dello stato**.

Proprio su questo punto l'Amministrazione Finanziaria si è espressa nella [risposta all'istanza di interpello n. 327](#), osservando come le informazioni da comunicare con l'esterometro sono **assimilabili a quelle comunicate mediante fattura elettronica** tramite Sdi.

Pertanto, conclude l'Agenzia, la necessità di **tutelare i dati personali** legati alla salute dei contribuenti, come individuata nel [provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 15.11.2018](#), ha quale naturale conseguenza il **divieto all'invio dei citati dati anche nell'ambito dell'esterometro**.

Conseguentemente, le **prestazioni sanitarie** effettuate nei confronti di persone fisiche, residenti e non residenti, nel rispetto del trattamento dei dati sensibili, **non vanno documentate mediante fattura elettronica tramite Sdi né vanno comunicate tramite esterometro**.



## DICHIARAZIONI

---

### ***Irap 2019: l'opzione per l'applicazione del metodo da bilancio***

di **Federica Furlani**

La **determinazione della base imponibile Irap** segue **regole “naturali” diverse** a seconda della **tipologia di soggetto passivo**:

- **società di capitali ed enti commerciali** applicano il c.d. **metodo di bilancio** di cui all'[articolo 5 D.Lgs. 446/1997](#);
- **imprese individuali e società di persone** applicano il c.d. **metodo fiscale** di cui all'[articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997](#).

L'[articolo 5-bis, comma 2](#), del citato decreto prevede tuttavia che le **ditte individuali** e le **società di persone che si trovano in regime di contabilità ordinaria**:

- **per obbligo** (superamento dei seguenti limiti di ricavi: 400.000 € per chi svolge un'attività di prestazioni di servizi e 700.000 € per chi svolge altre attività)
- **per opzione** (con vincolo triennale)

possano determinare la **base imponibile Irap** seguendo le regole dei soggetti Ires, ovvero sulla base dei **valori di bilancio**.

Il **c.d. metodo fiscale** rappresenta il **metodo naturale** per le ditte individuali e le società di persone in **contabilità ordinaria** (per obbligo o per opzione) e l'**unico ammesso** per quelle in **contabilità semplificata**.

Esso consiste nel determinare il valore della produzione come **differenza tra la somma dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, dei costi per servizi, degli ammortamenti e dei canoni di leasing, anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali**.

I **componenti rilevanti si assumono** secondo le regole di quantificazione, imputazione temporale e classificazione previste **per la determinazione del reddito di impresa ai fini dell'imposta personale Irpef**.

In **alternativa**, previa specifica opzione, le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono **determinare la base imponibile Irap secondo le regole previste per i soggetti Ires**, ovvero secondo i valori di bilancio; in particolare come **differenza tra valore della produzione** (macroclasse A del conto economico) e **costi della produzione** (macroclasse B del conto economico, escluse le voci n. 9 “Costi del personale”, n. 10 lett. c e d svalutazioni

immobilizzazioni e crediti, n. 12 “Accantonamenti per rischi” e n. 13 “Altri accantonamenti”).

Per entrambe le regole di determinazione della base imponibile Irap, sono **indeducibili**: i **costi del personale dipendente e assimilato**, i **compensi dei collaboratori** a progetto e degli occasionali e gli utili spettanti agli associati in partecipazione, le **perdite su crediti**, la **quota interesse dei canoni di leasing**, l'**Imu** e la **quota di ammortamento** del fabbricato riferito al terreno.

La **convenienza** nell'opzione dipende quindi dalle **caratteristiche dell'impresa**; con il **metodo da bilancio** sono ad esempio deducibili, senza limitazioni, i costi relativi alle **autovetture** e le **spese telefoniche** ed anche gli **oneri diversi di gestione** (non rilevanti nel caso di determinazione dell'Irap con il metodo fiscale).

**L'opzione per l'applicazione del metodo da bilancio è irrevocabile per tre periodi di imposta**, al termine dei quali si considera **tacitamente rinnovata** e richiede l'obbligo di mantenere, per il periodo di validità dell'opzione, il **regime di contabilità ordinaria**.

Anche in caso di **revoca dell'opzione**, la conseguente determinazione dell'Irap con il **metodo fiscale avrà durata minima di tre esercizi** a cui seguirà il **rinnovo tacito**.

L'opzione o la revoca per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio deve essere **esercitata nella dichiarazione Irap presentata nel periodo di imposta** a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione o la revoca, e quindi **entro il prossimo 30 novembre**.

A tal fine, nel **quadro IS, nella Sezione VII dedicata alle Opzioni**, è previsto il **rigo IS35** che va compilato barrando una delle due caselle:

- **“opzione”** se si vuole esercitare l'opzione per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio per il triennio 2019-2021;
- **“revoca”** se si intende revocare l'opzione esercitata per il triennio 2016-2018 con applicazione del metodo a valori fiscali per il triennio 2019-2021.

Sez. VII Opzioni	<b>IS33</b> Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
	<b>IS34</b> Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
	<b>IS35</b> Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca

Master di specializzazione

# LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >

## IVA

---

### ***È fuori campo Iva la cessione di un terreno edificabile da parte dell'imprenditore agricolo***

di Angelo Ginex

Sconta l'**imposta di registro** proporzionale e **non l'Iva** la **cessione** di un **terreno** divenuto **edificabile** di proprietà di un **imprenditore agricolo** e da lui in precedenza **coltivato**, non potendo essere compreso tra i beni strumentali da assoggettarsi ad Iva, in caso di cessione ad altri soggetti. È questo il principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 20149 del 25.07.2019](#).

La vicenda trae origine dalla notifica di un **avviso di accertamento** mediante il quale veniva ripresa a tassazione l'**Iva non versata** in relazione alla **vendita** di un **terreno edificabile** da parte di un imprenditore agricolo.

Il contribuente impugnava l'atto impositivo presso i competenti giudici tributari, ma la domanda di annullamento veniva **rigettata** tanto in primo, quanto in secondo grado.

Pertanto, egli si risolveva nel presentare **ricorso per cassazione**, deducendo la violazione e la falsa applicazione di legge, ex [articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.](#), in relazione agli [articoli 2082 cod. civ.](#), [65 D.P.R. 917/1986](#) e [2 e 4, comma 1, D.P.R. 633/1972](#).

Deduceva, inoltre, vizio di motivazione, ex [articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c.](#), nella parte in cui la sentenza d'appello riteneva di confermare l'**assoggettabilità all'Iva** della **cessione** del **terreno edificabile**, già asserita dai giudici di prime cure.

I supremi Giudici, in accoglimento delle doglianze del ricorrente, pare abbiano definitivamente chiarito la *vexata quaestio* riguardante l'**imponibilità** ai fini **Iva** della cessione di un **terreno** divenuto **edificabile**, da parte di un **imprenditore agricolo**.

Nella specie, essi hanno rilevato come, secondo un **orientamento più risalente** nel tempo, la **cessione** di un terreno edificabile **non** potesse scontare l'**Iva**, attesa l'**inidoneità** di detti cespiti a costituire **beni strumentali** dell'impresa agricola, non potendo essere destinati alla coltivazione, alla silvicoltura o all'allevamento ([Cass., n. 27576/2008](#); [Cass., n. 1935/2001](#)).

Secondo un **filone** giurisprudenziale **più recente**, invece, l'**imponibilità Iva** sarebbe **condizionata** dalla **concreta destinazione d'uso** riservata al terreno edificabile da parte dell'imprenditore, e quindi:

- la cessione scontrerebbe l'**Iva** laddove l'imprenditore abbia destinato il terreno all'**attività agricola d'impresa**;
- la cessione sarebbe **fuori campo Iva**, e soggetta quindi all'imposta di registro proporzionale alla cessione del terreno, laddove esso, pur essendo appartenente all'impresa agricola, sia ad essa **estraneo**, ossia **non** sia mai stato **coltivato** oppure **non** sia mai stato **destinato all'attività agricola** ([n. 27576/2008](#); [n. 1935/2001](#)).

Detta ultima interpretazione, in particolare, ha ricevuto **conferma** anche **dall'Amministrazione finanziaria**, la quale ha affermato che le cessioni di terreni edificabili, se effettuate da imprenditori agricoli che li hanno in precedenza destinati alla produzione agricola, scontano l'Iva ([circolare AdE 18/E/2013](#)).

Tra i due orientamenti avvicendatisi nel corso del tempo, la giurisprudenza più recente, assieme ai giudici della controversia in rassegna, pare, tuttavia, aver preferito quello **più risalente**, in quanto il **terreno** agricolo divenuto **edificabile** si trasforma in un **quid novi**, ossia in un bene del tutto diverso da quello precedente ([Cass., n. 15007/2015](#); [n. 3436/2015](#); [Cass., n. 2017/2019](#)).

Tanto trova ulteriore conferma, poi, nell'**aumento di valore** e di **attrattività commerciale** che il bene subisce, in quanto destinato alla costruzione e alla vendita di abitazioni ([Cass., n. 8327/2014](#)).

Da ultimo, quanto sancito dai giudici di legittimità trova **conforto** anche nelle posizioni dei **giudici comunitari**, i quali hanno sancito che «*una persona fisica che ha esercitato un'attività agricola su un fondo rustico riconvertito, in seguito ad una modifica dei piani regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla sua volontà, in terreno destinato alla costruzione, non può essere ritenuta soggetta all'Iva*» ([CGUE nn., C-180/2010 e C-181/2010](#)).

Ciò, in quanto tale vendita è ascrivibile alla **gestione** del proprio **patrimonio privato** e costituisce, quindi, mero **esercizio** del **diritto di proprietà** da parte del suo titolare.

Per quest'ordine di ragioni, dunque, il **ricorso** del contribuente è stato **accolto**, la **sentenza cassata** e l'**accertamento annullato**, non essendo occorsi ulteriori accertamenti in fatto e in diritto.



Master di specializzazione

**IVA NAZIONALE ED ESTERA**

Scopri le sedi in programmazione >



## CONTENZIOSO

---

### ***L'incertezza normativa oggettiva secondo la Cassazione***

di Luigi Ferrajoli

Con la [sentenza n. 10313 del 12.04.2019](#), la Corte di Cassazione ha precisato che per **"incertezza normativa oggettiva tributaria"** deve intendersi la situazione giuridica oggettiva caratterizzata dall'**impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente**, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, **la norma giuridica** sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie.

Nella fattispecie in esame, una società aveva impugnato un avviso di accertamento Ici **limitatamente alle sanzioni**, lamentando un problema nella determinazione della base imponibile.

La CT di primo grado aveva rigettato il ricorso, tuttavia la CT di secondo grado riformava la sentenza sul rilievo che **le sanzioni non erano dovute** in quanto, anche per il periodo immediatamente successivo l'entrata in vigore dell'[articolo 1 quinquies D.L. 44/2005](#), convertito dalla **L. 88/2005**, che aveva precisato gli elementi che concorrono alla determinazione della rendita catastale, sarebbe residua incertezza in ordine all'individuazione delle parti dell'impianto che dovevano essere considerate ai fini della determinazione della rendita.

La sentenza è stata quindi impugnata avanti alla Cassazione per violazione di legge ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'[articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5](#); in particolare, secondo la parte pubblica ricorrente, **la commissione di secondo grado aveva erroneamente annullato le sanzioni** relative al mancato pagamento della maggiore imposta Ici dovuta per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'[articolo 1 quinquies D.L. 44/2005](#), convertito dalla **L. 88/2005**, che, in via di interpretazione autentica, aveva disposto nel senso che, con riguardo alle centrali elettriche, nella determinazione della base imponibile deve tenersi conto anche degli impianti connessi con i fabbricati e destinati alla produzione dell'energia.

Ciò in quanto, secondo la tesi della ricorrente, **non assumeva rilievo la circostanza che sussistessero condizioni di incertezza** in ordine alla determinazione del valore da attribuire ai fini catastali, posto che, nell'attesa della attribuzione della rendita, la contribuente, trattandosi di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, avrebbe dovuto corrispondere l'imposta sulla base dei valori contabili ai sensi dell'[articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992](#).

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, precisando che **l'incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto**,



come emerge dalla lettura dell'[articolo 6 D.Lgs. 472/1997](#), che distingue in modo netto le due figure, pur ricollegandovi i **medesimi effetti** e perciò l'accertamento di essa è esclusivamente demandata al **giudice** e non può essere operato dalla amministrazione; l'**incertezza normativa oggettiva**, infatti, non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato d'ignoranza, di pervenire comunque allo **stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria**.

Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, l'essenza del fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una **serie di fatti indice**, che spetta al **giudice** accertare e valutare, individuati a titolo di esempio:

1. nella **difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative**, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge;
2. nella difficoltà di **formulazione della norma giuridica**;
3. nella difficoltà di determinazione del **significato della formula dichiarativa individuata**;
4. nella **manca di informazioni amministrative** o nella loro contraddittorietà;
5. nella **manca di una prassi amministrativa** o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti;
6. nella **manca di precedenti giurisprudenziali**;
7. nella formazione di **orientamenti giurisprudenziali contrastanti**, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale;
8. nel **contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale**;
9. nel contrasto tra **opinioni dottrinali**;
10. nell'adozione di **norme di interpretazione autentica o meramente esplicative** di norma implicita preesistente.

La Cassazione chiarisce infine che *“Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, **causa di esenzione del contribuente** dalla responsabilità amministrativa tributaria una **condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria**, ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione”*.

Master di specializzazione

## LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Sempre obbligatoria l'iscrizione in CCIAA per vendere i prodotti agricoli?***

di **Luigi Scappini**

Il Legislatore, in occasione delle ultime due Leggi di Bilancio (**L. 205/2017** e **L. 145/2018**) è intervenuto sull'[articolo 4 D.Lgs. 228/2001](#), ampliando il perimetro entro cui l'imprenditore agricolo può procedere alla **cessione di prodotti agricoli** *bypassando* le ordinarie regole previste per il commercio.

Dapprima, con la **L. 205/2017** ha introdotto la possibilità di procedere alla “**somministrazione non assistita**” e al cd. “**street food**” agricolo, successivamente, il recente intervento della **L. 145/2018** ha concesso la possibilità di procedere alla **cessione** anche di **prodotti non** facenti parte dello **stesso comparto agronomico** dei **propri**.

La possibilità di procedere alla cessione, esclusivamente al dettaglio e mai all'ingrosso, di prodotti da parte dell'imprenditore agricolo derogando alle ordinarie regole previste per il commercio, prevede, quale **prerequisito**, l'**iscrizione in CCIAA**.

Come noto, **non tutti** gli imprenditori agricoli **hanno l'obbligo di iscrizione** alle Camere di commercio di competenza: infatti, ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, L. 77/1997](#) “*Per i produttori agricoli di cui al quarto comma (attuale sesto n.d.E.), primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria.*”.

Il riferimento è ai soggetti in **regime di esonero Iva** e quindi agli imprenditori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un **volume d'affari non superiore a 7.000 euro**, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti rientranti tra quelli previsti di cui alla prima parte della [Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972](#).

In passato ci si era interrogati se, stante l'assenza di obbligo di iscrizione derivante da una norma di legge, fosse **possibile** anche per questi soggetti fruire della **deroga** prevista dall'[articolo 4 D.Lgs. 228/2001](#).

Sul punto è intervenuto il **Mise** che, con **risoluzione n. 77217 del 08.05.2014**, ha **sancito** la “supremazia” dell'articolo 4 e quindi l'**obbligatorietà di iscrizione in CCIAA**. Tuttavia si precisa che il **requisito** è richiesto **solamente** nel caso in cui l'imprenditore agricolo voglia procedere alla vendita dei propri prodotti **al di fuori del fondo** di produzione su aree pubbliche, mentre

**non è richiesta** “*qualora la vendita avvenga **all'interno** del fondo dell'azienda di produzione o nelle zone limitrofe*” (cfr. **Mipaft, nota n. 8425 del 27.09.2006**).

In riferimento all'ampliamento della tipologia di prodotti vendibili, di recente è intervenuta anche l'**Inps** con la [circolare n. 76 del 22.05.2019](#), con cui ha spiegato le corrette modalità di compilazione della Denuncia Aziendale.

Con l'occasione, l'Istituto ha anche precisato la portata della norma che, se è vero che amplia la gamma di prodotti vendibili in deroga alle ordinarie regole burocratico-amministrative, è altrettanto vero che pone dei **limiti** ben precisi.

*In primis*, vige sempre la regola base per cui la **vendita** di **prodotti** acquistati da **terzi non può eccedere** quella della **propria produzione** aziendale. Tale verifica viene effettuata in **termini di fatturato**.

Inoltre, il fatturato originato dalla **cessione** dei **prodotti** acquistati presso **terzi** deve soggiacere all'ulteriore **tetto** del **volume d'affari** così individuato:

- **imprenditori individuali 160.000 euro e**
- **società 4 milioni di euro**

verificati nell'anno solare precedente.

Rispettati tali limiti, sarà necessario verificare l'**ulteriore requisito** introdotto a seguito del nuovo [comma 1-bis dell'articolo 4 D.Lgs. 228/2001](#), che prevede la possibilità di **procedere alla vendita** “*al **dettaglio** in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere **prevalente** rispetto al fatturato proveniente dal totale dei **prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli**”.*

Ai fini della verifica di quale sia il corretto perimetro del proprio **comparto agronomico**, stante l'assenza di interpretazioni ufficiali, si ritiene che un valido e oggettivo parametro di riferimento possa essere il **codice Ateco**.

L'**Inps**, con la [circolare n. 76/2019](#), ha, inoltre, sottolineato, come la norma richieda l'**assenza** “*di **qualsivoglia** attività di **intermediazione commerciale**. Pertanto il trasferimento dei prodotti da destinare alla vendita al dettaglio deve avvenire direttamente tra due imprenditori agricoli*”.

Ne deriva che non sarà mai possibile procedere alla vendita di prodotti di aziende strutturate in modo da avere una società commerciale che si occupa della distribuzione, in quanto quest'ultima si frappone nella **catena agricola**.

Tale **interpretazione** sebbene **rigida** è perfettamente **allineata** con la **ratio** dell'apertura del

Legislatore, che si pone quale obiettivo quello di implementare le possibilità di sinergie tra produttori agricoli.



Seminario di specializzazione

**L'IMPRESA AGRICOLA: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)